



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
SIRACUSA**

PROT. 3905/17 U

Siracusa, lì 4 agosto 2017

**OGGETTO: Direttiva in materia di elezione di domicilio dell'indagato da parte della p.g. e del p.m. e di raccolta dell'assenso da parte del difensore di ufficio domiciliatario. Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 24.**

**AL PROCURATORE AGGIUNTO  
AI SOSTITUTI PROCURATORI  
UFFICIO**

**AI CANCELLIERI RESPONSABILI DELLE  
SEGRETERIE  
UFFICIO**

**AI COM.TI E DIRIGENTI SERVIZI DI P.G. –  
CIRCONDARIO – LORO SEDI**

**AI RESPONSABILI ALIQUOTE SEZ. DI P.G.  
UFFICIO**

**E P.C. A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA  
REPUBBLICA - CATANIA**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI - SIRACUSA**

L'art. 1 comma 24 della legge n. 103 del 2017, pubblicata nella G.U.R.I. n. 154 del 4.7.2017, che è entrato in vigore il 3 agosto decorso, aggiungendo il comma 4 *bis* all'art. 162 c.p.p., stabilisce che *“l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario”*. La norma è stata oggetto, in apposita riunione, di una riflessione fra i magistrati dell'Ufficio che hanno contribuito alla elaborazione della presente direttiva.

Si tratta di una modifica molto importante che chiama la p.g. e il p.m. ad un ulteriore sforzo di adottare prassi virtuose. Il motivo della riforma sta nel fatto di evitare per quanto possibile ipotesi di “falsa reperibilità”, consentendo di procedere in assenza dell'imputato, in violazione dei principi del giusto processo. Innanzi tutto si applica anche ai procedimenti in corso, essendo una norma processuale. Anche se le elezioni di domicilio dichiarate prima della sua entrata in vigore conservano la loro efficacia senza l'assenso del difensore di ufficio. La polizia giudiziaria deve, però, adesso, verificare con ogni mezzo ritenuto adeguato, quindi anche per telefono, che il difensore di ufficio presti l'assenso della elezione di domicilio, altrimenti l'elezione di domicilio

non ha effetto, con gravi conseguenze sugli atti successivi che verrebbero travolti da un adempimento non corretto della norma. Quindi, al momento dell'identificazione e dell'invito a nominare un difensore, qualora l'ufficiale di p.g. proceda alla nomina di un difensore di ufficio, comunicando la sua nomina ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p., raccoglie anche l'eventuale assenso. Nel verbale si deve dare atto dell'intervenuto assenso. Non è necessario l'assenso scritto, ma lo stesso dev'essere espresso e non meramente presuntivo.

Nel caso che il difensore di ufficio non presti il suo assenso, dopo averne dato atto in verbale e averlo comunicato all'indagato, l'ufficiale di p.g. rinnova all'indagato la richiesta di indicare altro luogo presso cui eleggere domicilio con l'avvertimento che, la mancanza, insufficienza, inidoneità della suindicata elezione, le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi del disposto di cui all'art. 161 c. 1 e 4 c.p.p. La stessa procedura viene seguita in tutti i casi in cui debba essere raccolta la dichiarazione di elezione di domicilio, tanto da parte della p.g., ad es. in caso di liberazione disposta dal p.m., quanto da parte del p.m., ad es. nel caso di notifica della convalida del sequestro. D'altronde la giurisprudenza ha sempre ammesso che *“il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria (nel caso di specie il difensore d'ufficio) di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata”* (Sez. 5, n. 8825 dell'1 ottobre 1997) *“e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4”*, (Sez. 1, sentenza n. 22073 del 2013; Sez. 1, n. 4783 del 2012; Sez. 4, n. 31658 del 2010; Sez. 5, n. 1935 del 1999; Sez. 5, n. 2493 del 1998).

Appare necessario, per le Segreterie, integrare gli attuali avvisi delle informazioni di garanzia e di difesa e delle comunicazioni ex art. 415 bis c.p.p., con la specificazione che *“ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p., nel caso di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio dovrà pervenire, contestualmente, l'atto di assenso del difensore stesso. In mancanza, l'elezione di domicilio si intenderà inidonea e le notifiche saranno comunque effettuate al difensore d'ufficio, ma ai sensi dell'art. 161, comma 4 secondo periodo, c.p.p.”*.

I Comandanti e i Dirigenti dei Servizi di p.g. cureranno che i loro rispettivi reparti dipendenti si adeguino alla presente direttiva. Ringrazio per la collaborazione.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Francesco Paolo Giordano*

